



**COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

REGOLAMENTO PER LA MANOMISSIONE E IL RIPRISTINO DEL SUOLO PUBBLICO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 19 marzo 2026

INDICE

Norme Amministrative

- Art. 1 Campo Di Applicazione
- Art. 2 Soggetti Interessati
- Art. 3 Domanda E Rilascio Di Autorizzazione
- Art. 4 Oneri E Spese Di Istruttoria
- Art. 5 Garanzie Finanziarie E Depositi Cauzionali
- Art. 6 Verifica Dei Ripristini E Svincolo Della Garanzia
- Art. 7 Canone Per L'occupazione Di Suolo Pubblico
- Art. 8 Interventi Urgenti
- Art. 9 Inizio Dei Lavori
- Art. 10 Ultimazione Lavori
- Art. 11 Prescrizioni Tecniche E Ripristini Definitivi
- Art. 12 Varianti In Corso D'opera
- Art. 13 Revoca, Sospensione, Proroga E Rinuncia All'esecuzione Dei Lavori
- Art. 14 Segnaletica Di Cantiere
- Art. 15 Responsabilità Del Richiedente
- Art. 16 Sanzioni
- Art. 17 Interventi Su Aree, Strade, Marciapiedi E Aree Verdi Di Recente Sistemazione
- Art. 18 Nuove Strade E Rifacimenti Completi Della Pavimentazione
- Art. 19 Programmazione Degli Interventi
- Art. 20 Soggetti Privati
- Art. 21 Abrogazione Di Norme Preesistenti
- Art. 22 Entrata In Vigore

Allegato A – Norme Tecniche

- Art. 1 Esecuzione Scavi
- Art. 2 Riempimenti
- Art. 3 Disposizioni Generali Ripristini
- Art. 4 Primo Ripristino Provvisorio
- Art. 5 Ripristino Strade e Marciapiedi Definitivo
- Art. 6 Ripristino Pavimentazioni in Cls, Autobloccanti E Pertinenze
- Art. 7 Ripristino Strade In Ghiaia
- Art. 8 Disposizioni Generali Per Ripristini Su Aree A Verde
- Art. 9 Norme Tecniche Per Il Ripristino Su Aree A Verde
- Art. 10 Valutazione Dei Danni Al Patrimonio Arboreo
- Art. 11 Prescrizioni Generali

NORME AMMINISTRATIVE

ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le attività di manomissioni del suolo e del sottosuolo ed i conseguenti ripristini poste in essere da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati che, avendone titolo, abbiano la necessità di intervenire su sedimi delle vie, strade, piazze, marciapiedi oltre ad aree di proprietà comunale per l'installazione, la modifica, l'integrazione, il mantenimento di sottoservizi ed impianti, compreso la posa di infrastrutture tecnologiche. Per eseguire tali interventi è necessario il rilascio di autorizzazione comunale, previa presentazione di apposita domanda attraverso lo sportello telematico comunale.

ART. 2 – SOGGETTI INTERESSATI

Hanno diritto a presentare domanda di manomissione del suolo pubblico i seguenti soggetti:

- enti pubblici;
- aziende pubbliche o private;
- società;
- persone fisiche e giuridiche.

Il presente regolamento si applica anche alle società partecipate dal Comune.

Non si applica invece alle imprese a cui il Comune affida lavori in appalto.

È vietata qualsiasi manomissione del suolo pubblico senza la preventiva autorizzazione dei servizi comunali competenti, ad eccezione degli interventi urgenti, disciplinati dall'articolo 8 del presente regolamento.

ART. 3 – DOMANDA E RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE

Le autorizzazioni sono rilasciate dal Servizio Lavori Pubblici.

La domanda deve essere compilata su apposito modello approvato dal Comune di Cassina de' Pecchi, completa in ogni sua parte e corredata dalla documentazione richiesta. In caso di domande incomplete, l'Amministrazione richiederà le necessarie integrazioni: in tal caso, i termini per il rilascio dell'autorizzazione restano sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa. La presentazione della domanda deve avvenire esclusivamente in bollo tramite il portale "Sportello Telematico" del Comune di Cassina de' Pecchi, al seguente indirizzo:

<https://sportellotelematico.comune.cassinadepecchi.mi.it/>

L'istanza sarà verificata dall'area competente e, una volta effettuati i pagamenti previsti, sarà rilasciata l'autorizzazione entro i termini stabiliti dalla normativa generale sul procedimento amministrativo (Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.), ovvero entro 30 giorni dalla data di protocollazione della domanda completa.

La domanda deve:

- specificare generalità, codice fiscale o partita IVA e domicilio del richiedente o, nel caso di persone giuridiche, sede sociale e generalità del Legale Rappresentante. Nel caso di concessionari le generalità devono comprendere quelle dell'utente richiedente del servizio.
- essere in regola con le disposizioni sulla marca da bollo per le istanze rivolte alla pubblica amministrazione;
- essere sottoscritta dal richiedente con firma digitale;
- Indicare numeri di telefono e mail di referenti della pratica, numeri di emergenza da contattare in caso di pericolo pubblico e numeri e contatti mail dell'impresa esecutrice dei lavori;
- I giorni lavorativi necessari per l'esecuzione e conclusione dell'intervento (i giorni dovranno coincidere con quelli indicati nell'ordinanza);

Alla domanda devono risultare allegati:

- elaborati grafici sottoscritti da tecnico o da professionista abilitato all'esercizio della professione

composti da:

- Relazione tecnica con specificato lo scopo per cui si intende intervenire sul suolo, la precisa ubicazione dell'intervento, le dimensioni dello stesso (in dettaglio i mq di manomissione e i mq di occupazione di cantiere/deposito), il tipo di pavimentazione interessata dalla manomissione e i tempi previsti per l'esecuzione (data presunta di inizio dei lavori e di fine lavori).
 - estratto della planimetria catastale in scala 1:1.500, con individuazione della zona oggetto dell'intervento;
 - planimetria di dettaglio, in scala adeguata (1:200-1:500) opportunamente quotata, in cui siano indicate le dimensioni della manomissione del suolo pubblico, la distanza da punti fissi (ciglio stradale, cordolo del marciapiede, filo di fabbricazione, ecc.), l'area di cantiere e di eventuali depositi;
 - sezione dello scavo in scala 1: 50;
 - planimetria ove si mostra e propone alla polizia locale la modifica di viabilità.
 - documentazione dell'impresa esecutrice dei lavori di cui all'art. 90 c. 9 lett. c) del D.lgs. 9/04/2008 n. 81.
- versamento del deposito cauzionale e/o fideiussione;
 - estremi del versamento Canone Unico per manomissione;
 - pareri degli enti di sottoservizi che interferiscono;
 - copia della RCT dell'impresa esecutrice dei lavori;
 - documentazione fotografia delle aree interessate eseguita alla data di presentazione della domanda;
 - ricevuta di versamento dei diritti di segreteria per il rilascio del provvedimento;
 - marca da bollo per il rilascio del provvedimento finale (in totale n. 2 una marca da bollo per la presentazione ed una per il rilascio);
 - dichiarazione delle tempistiche di ripristino definitivo del sedime manomesso e della segnaletica orizzontale (non oltre i tre mesi dalla dichiarazione di fine lavori).

ART. 4 - ONERI E SPESE DI ISTRUTTORIA

Il comune applicherà, per ogni richiesta di manomissione, le spese di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione che comprende, il sopralluogo preventivo, eventuali controlli intermedi, sopralluogo finale per il ripristino, svincolo del deposito cauzionale. L'importo delle spese di istruttoria è determinato con delibera di Giunta Comunale.

Ai soggetti richiedenti, saranno addebitati tutti gli oneri sostenuti dal Comune per interventi relativi alla messa in sicurezza del suolo pubblico, su manufatti, impianti e cantieri oggetto di manomissione suolo pubblico, non correttamente ripristinati. Saranno inoltre addebitati, ai vari gestori di servizi, gli interventi di messa in sicurezza eseguiti su sedimenti ammalorati causati da cedimenti di manufatti, reti e impianti di rispettiva competenza e gestione.

ART. 5 – GARANZIE FINANZIARIE E DEPOSITI CAUZIONALI

A garanzia del corretto ripristino delle aree interessate dagli interventi, per ciascuna istanza è richiesto il versamento di un deposito cauzionale. L'importo del deposito è determinato dall'Ufficio competente sulla base della superficie effettivamente interessata, espressa in metri quadrati, moltiplicata per il costo unitario definito nella tabella di calcolo di seguito riportata:

| IMPORTO FISSO CAUZIONE | PAVIMENTAZIONI LAPIDEE/AUTOBLOCCANTI | PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE | PAVIMENTAZIONI STERRATE | AREE VERDI | MARCIAPIEDI |
|------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|-------------|
|------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|-------------|

| | | | | | |
|----------------|--------------------------|----------|----------|----------|----------|
| FINO A 5 MQ | 100,00 € | 200,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 200,00 € |
| FINO A 20 MQ | 200,00 € | 250,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 250,00 € |
| FINO A 50 MQ | 250,00 € | 300,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 300,00 € |
| FINO A 100 MQ | 300,00 € | 400,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 400,00€ |
| FINO A 200 MQ | 400,00 € | 500,00 € | 400,00 € | 400,00 € | 500,00 € |
| OLTRE I 200 MQ | 500,00 € | 600,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 600,00 € |
| CAUZIONE = | IMPORTO*GG LAVORATIVI*MQ | | | | |

E' previsto uno sconto pari al 20% del valore della cauzione da versare per chi utilizza tecniche trenchless, micro-trincee e/o materiali riciclati certificati.

L'importo dovuto sarà comunicato al richiedente, che dovrà effettuare il relativo versamento prima del rilascio dell'autorizzazione. Il versamento del deposito cauzionale potrà avvenire tramite:

- PagoPa
- Polizza fideiussoria bancaria o assicurativa

da presentare agli uffici comunali prima del rilascio dell'autorizzazione.

È facoltà di enti e società che gestiscono servizi pubblici sostituire le singole garanzie con una cauzione annuale unica, basata sul totale degli interventi programmati.

In caso di lavori di durata superiore alla validità della garanzia prestata, il titolare dovrà presentare entro 30 giorni dalla scadenza della garanzia originaria, un'ulteriore polizza o fideiussione con validità annuale, conforme alle modalità sopra indicate.

La garanzia potrà essere svincolata dall'Area Tecnica, salvo che la stessa ne richieda l'escussione in caso di inadempimento da parte del richiedente.

I soggetti inadempienti non potranno ottenere nuove autorizzazioni fino all'avvenuto adempimento delle prescrizioni impartite dal Servizio LLPP e, se del caso, al risarcimento dei danni arrecati.

La garanzia dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.

Il Servizio LLPP non rilascerà alcuna autorizzazione in assenza della ricevuta di versamento del deposito cauzionale PagoPA o della presentazione della polizza fideiussoria conforme.

ART. 6 – VERIFICA DEI RIPRISTINI E SVINCOLO DELLA GARANZIA

Entro 6 mesi dalla data di conclusione dei lavori di ripristino definitivo delle superfici manomesse oggetto dell'autorizzazione, l'Ufficio competente procederà, in contraddittorio con il titolare dell'autorizzazione, all'effettuazione di un sopralluogo di verifica, finalizzato ad accertare la corretta esecuzione del ripristino.

L'Amministrazione comunale può effettuare controlli intermedi durante l'esecuzione dei lavori al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni tecniche.

A seguito del sopralluogo sarà redatto apposito verbale, che costituirà base per l'eventuale svincolo del deposito cauzionale o della polizza fideiussoria prestata.

Nel caso in cui i lavori di ripristino risultino non conformi all'autorizzazione o non eseguiti a regola d'arte, l'Amministrazione comunale diffiderà formalmente il titolare dell'autorizzazione ad eseguire

i necessari interventi correttivi, assegnando un termine perentorio per l'ultimazione degli stessi, a totale carico e spese dell'interessato.

Decorso inutilmente il termine assegnato, l'Amministrazione provvederà direttamente all'esecuzione dei lavori mediante impresa incaricata, rivalendosi delle spese sostenute attraverso l'incameramento, totale o parziale, della cauzione o dell'importo garantito dalla polizza fideiussoria.

ART. 7 – CANONE PER LA MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Le aree demaniali e del patrimonio interessate dai lavori disciplinati dal presente Regolamento sono soggette al pagamento del canone per la manomissione di spazi e aree pubbliche.

Il calcolo del canone verrà effettuato in base alla superficie occupata (mq), alla durata dell'occupazione (giorni lavorativi) e alla localizzazione dell'area, così come dichiarati nella domanda di autorizzazione.

La determinazione dell'importo dovuto e l'emissione del modulo per il pagamento saranno affidate alla società concessionaria, che trasmetterà al richiedente la relativa documentazione per l'effettuazione del versamento.

Qualora non vengano dichiarati i metri quadrati di occupazione dei mezzi, verrà considerata una superficie un tantum di 20 mq. Per la manomissione, invece, si considereranno i metri lineari di scavo, moltiplicati per 1 metro, indipendentemente dalla tipologia di taglio della strada.

ART. 8 – INTERVENTI URGENTI

Nei casi in cui l'intervento presenti carattere di estrema urgenza e improcrastinabilità, tale da porre a repentaglio la pubblica incolumità, la sicurezza e/o l'erogazione di servizi di primaria importanza, gli interessati possono procedere alla manomissione del suolo anche in assenza della preventiva autorizzazione comunale.

Gli interessati sono tuttavia tenuti a darne immediata comunicazione, contestualmente all'inizio dei lavori, mediante apposita pec da inviare all'Area Lavori Pubblici, Demanio e Patrimonio, nonché al Comando di Polizia Locale.

La suddetta comunicazione dovrà essere regolarizzata, entro il termine perentorio di 48 ore dall'inizio dei lavori, con la presentazione della documentazione prevista dall'articolo 3 del presente Regolamento.

Qualora gli interessati non trasmettano la documentazione richiesta entro il termine indicato, l'intervento verrà considerato eseguito in assenza di autorizzazione, con conseguente applicazione delle sanzioni previste.

Il rilascio della successiva autorizzazione comunale avverrà secondo le modalità previste per gli interventi autorizzati in via preventiva e stabilirà le condizioni per l'esecuzione dei necessari ripristini. Restano valide le stesse prescrizioni e procedure previste per gli interventi non urgenti.

Il Comune di Cassina de' Pecchi si riserva il diritto di verificare l'effettiva sussistenza dello stato di urgenza degli interventi intrapresi e di adottare, in caso contrario, gli opportuni provvedimenti sanzionatori e/o correttivi.

Il Comune potrà altresì rilasciare nulla osta provvisori per l'esecuzione di lavori di manomissione del suolo che presentino carattere di urgenza.

ART. 9 - INIZIO DEI LAVORI

A seguito del versamento del deposito cauzionale e del rilascio della relativa autorizzazione, il soggetto autorizzato è tenuto a richiedere, ove prevista, l'ordinanza viabilistica alla Polizia Locale del Comune di Cassina de' Pecchi.

La richiesta dell'ordinanza dovrà essere inoltrata all'indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.cassinadepecchi.mi.it, all'attenzione dell'Ufficio Polizia Locale, allegando copia dell'autorizzazione rilasciata dal Servizio Lavori Pubblici.

La concessione di manomissione dovrà corrispondere, in termini di giorni e metri quadrati, a quanto previsto nell'ordinanza viabilistica richiesta. Qualora si riscontrassero discrepanze tra le due, la richiesta di ordinanza sarà respinta.

La data di inizio lavori dovrà essere comunicata, a mezzo PEC o posta elettronica, all'Area Lavori Pubblici, Demanio e Patrimonio, corredata dall'ordinanza viabilistica rilasciata dalla Polizia Locale. Tale comunicazione dovrà essere sottoscritta dal titolare dell'autorizzazione, dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa esecutrice.

I lavori dovranno avere inizio entro e non oltre trenta (30) giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione salvo casi di particolare complessità per i quali potranno essere valutate tempistiche differenti da parte degli uffici competenti, su specifica comunicazione del richiedente.

Prima dell'inizio dei lavori, qualora nell'area interessata siano presenti sottoservizi, gli interessati sono obbligati a darne tempestiva comunicazione a tutti gli altri concessionari del suolo e del sottosuolo, adottando con questi ultimi gli opportuni accordi per evitare danni a cavi, tubazioni, manufatti esistenti, manto stradale, alberature, aree verdi, banchine, scarpate, fossi e pertinenze in genere.

I lavori dovranno essere eseguiti in conformità agli elaborati grafici presentati e alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

Qualora la manomissione interessi sedimi privati, gli interessati sono tenuti a richiedere preventiva autorizzazione ai proprietari del suolo e ad apporre idonea cartellonistica di avviso dell'intervento.

ART. 10 – ULTIMAZIONE LAVORI

I lavori dovranno essere conclusi entro il termine indicato nella autorizzazione della relativa autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico.

La concessione e l'ordinanza viabilistica dovranno essere obbligatoriamente tenute in cantiere e rese disponibili per eventuali controlli da parte dei tecnici degli Uffici competenti e della Polizia Locale.

La data di ultimazione dei lavori di manomissione e del ripristino provvisorio dovrà essere comunicata, a mezzo PEC all'Area Lavori Pubblici, Demanio e Patrimonio ed al Servizio di Polizia Locale. Tale comunicazione dovrà essere sottoscritta dal titolare dell'autorizzazione, dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa esecutrice.

Le aree interessate dalla manomissione dovranno essere ripulite accuratamente, senza lasciare materiali di cantiere, rifiuti o altri residui sul suolo pubblico.

ART. 11 – PRESCRIZIONI TECNICHE E RIPRISTINI DEFINITIVI

La manomissione del suolo pubblico, l'esecuzione degli scavi e i relativi ripristini dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, in conformità alle prescrizioni tecniche generali, alla tipologia di pavimentazione e di intervento, nonché alle disposizioni contenute nell'allegato A del presente Regolamento.

Il mancato rispetto dei termini di ripristino definitivo comporta l'applicazione di una penale giornaliera determinata dalla Giunta comunale fino all'avvenuto completamento dei lavori.

In particolare, il ripristino definitivo dovrà essere effettuato entro un periodo compreso tra tre (3) e sei (6) mesi dalla data di ultimazione dei lavori di manomissione del suolo.

La data di inizio dei lavori di ripristino definitivo dovrà essere comunicata al Servizio Lavori Pubblici e al Servizio di Polizia Locale a mezzo PEC.

Con le medesime modalità, dovrà essere trasmessa comunicazione della data di ultimazione dei lavori di ripristino definitivo, allegando la relativa certificazione di regolare esecuzione degli interventi, sottoscritta da un tecnico dell'Ente o da un professionista abilitato all'esercizio della professione.

Tutte le comunicazioni di cui ai commi precedenti dovranno essere sottoscritte congiuntamente dal titolare dell'autorizzazione, dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa esecutrice.

ART. 12 – VARIANTI IN CORSO D’OPERA

Sono vietate le varianti in corso d’opera non espressamente autorizzate. Sono considerati realizzati in assenza di autorizzazione gli interventi che abbiano comportato l’esecuzione di lavori con dimensioni differenti da quanto riportato nella richiesta, salvo quanto riportato al successivo comma sulle “tolleranze”, e i ripristini effettuati con modalità non conformi alle prescrizioni dettate in sede di autorizzazione.

ART. 13 – REVOCA, SOSPENSIONE, PROROGA E RINUNCIA ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI

I Servizi Comunali competenti si riservano la facoltà di revocare o sospendere, in qualsiasi momento, le autorizzazioni già rilasciate, anche qualora i lavori siano già stati avviati, per motivi di pubblica utilità e/o pubblica sicurezza.

In tal caso, il titolare dell’autorizzazione dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla chiusura dello scavo e al ripristino del suolo secondo le modalità e nei termini indicati dagli Uffici Comunali.

Il termine per l’esecuzione dei lavori può essere prorogato, una sola volta, su richiesta motivata del titolare dell’autorizzazione, da presentarsi prima della scadenza del termine originariamente fissato.

La proroga, se debitamente motivata, può essere concessa una sola volta dall’Area Comunale competente, a propria discrezione, per un periodo massimo di 30 giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì). La proroga è formalizzata con apposito provvedimento che ne indica la durata. In mancanza di richiesta di proroga entro il termine previsto, l’interessato dovrà presentare una nuova istanza di autorizzazione.

Il richiedente può rinunciare all’esecuzione dei lavori previa comunicazione scritta agli Uffici competenti. In tal caso, non verranno rimborsati gli importi versati a titolo di diritti di segreteria o altre somme corrisposte per il rilascio del provvedimento autorizzativo.

ART. 14 – SEGNALETICA DI CANTIERE

I lavori devono essere eseguiti in modo da non arrecare intralcio alla circolazione stradale. Qualora si renda necessario modificare, anche temporaneamente, la viabilità, il titolare dell’autorizzazione è tenuto a richiedere preventivamente l’emissione della relativa ordinanza da parte del Comando di Polizia Locale, inoltrando apposita istanza a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.cassinadepecchi.mi.it, allegando la concessione alla manomissione del suolo pubblico rilasciata dall’ufficio competente.

Durante l’esecuzione degli interventi dovrà essere predisposta idonea segnaletica stradale di cantiere e di delimitazione dell’area manomessa, in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada (D.lgs. n. 285/1992) e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. n. 495/1992), nonché successive modifiche e integrazioni.

È obbligatoria l’installazione, in prossimità dell’area di intervento, di un cartello informativo recante le seguenti indicazioni:

- la dicitura “Lavori eseguiti per conto di...” seguita dalla denominazione del soggetto (ente, società o privato) per conto del quale vengono eseguiti i lavori;
- il nome del titolare dell’autorizzazione;
- gli estremi identificativi dell’autorizzazione rilasciata;
- il nome dell’impresa esecutrice.

Durante l’intero periodo di esecuzione dei lavori, l’autorizzazione alla manomissione dovrà essere conservata in cantiere e resa disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti incaricati della vigilanza.

I cantieri dovranno essere adeguatamente messi in sicurezza durante le ore notturne e in caso di maltempo, mediante l’installazione di segnaletica luminosa o altri dispositivi idonei a garantire la pubblica incolumità e a prevenire danni a persone e cose.

Qualsiasi sinistro o danno a persone, cose o infrastrutture derivante da omessa, insufficiente o non conforme segnalazione stradale e/o di cantiere sarà ad esclusiva responsabilità del titolare dell'autorizzazione, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza, circolazione stradale e responsabilità civile.

Al termine dei lavori, l'intera segnaletica di cantiere dovrà essere rimossa con tempestività e l'area completamente liberata da ogni attrezzatura, ostacolo o residuo.

ART. 15 – RESPONSABILITÀ DEL RICHIEDENTE

1. Responsabilità per danni derivanti dai lavori

Il soggetto autorizzato è responsabile di tutti i danni a persone o cose derivanti dall'esecuzione dei lavori di manomissione, incluse pavimentazioni stradali, arredi urbani, aree verdi, segnaletica stradale, nonché eventuali servizi presenti nel sottosuolo e soprassuolo.

2. Responsabilità verso lavoratori e terzi

Il titolare dell'autorizzazione risponde per qualsiasi evento dannoso che coinvolga lavoratori o terzi, riconducibile all'esecuzione dei lavori di manomissione del suolo pubblico.

3. Verifica preventiva delle interferenze

L'autorizzato è tenuto ad effettuare, prima dell'inizio dei lavori, una verifica preventiva della presenza di servizi in sottosuolo e soprassuolo, nonché una verifica di eventuali interferenze con le reti gestite da terzi.

4. Responsabilità post-intervento

Il titolare dell'autorizzazione è civilmente e penalmente responsabile per eventuali avvallamenti o degradi della pavimentazione che si manifestino sull'area di intervento e nelle aree limitrofe, compresa l'area di cantiere, entro il termine di due anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

5. Obbligo di ripristino

Durante il suddetto periodo, l'autorizzato è tenuto a intervenire, su formale richiesta dell'Amministrazione Comunale, per il ripristino dell'area manomessa in caso di situazioni di disagio o pericolo. L'intervento dovrà essere effettuato entro il termine indicato dall'Amministrazione, in relazione alla gravità della situazione riscontrata.

6. Inottemperanza

In caso di mancata esecuzione degli interventi richiesti, il Comune provvederà d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con copertura dei relativi costi mediante incameramento del deposito cauzionale o dell'importo garantito da polizza fideiussoria.

7. Obblighi esecutivi

L'autorizzato è responsabile:

- della corretta esecuzione dei lavori;
- del rispetto delle prescrizioni tecniche del presente regolamento;
- della gestione e sorveglianza del cantiere;
- dell'adeguato ripristino della sede stradale, con particolare attenzione a cedimenti e avvallamenti;
- del ripristino della segnaletica orizzontale e verticale;
- del ripristino dell'arredo urbano pubblico e privato eventualmente interessato dai lavori.

8. Obblighi amministrativi

Il richiedente è tenuto a regolarizzare:

- il canone unico per occupazione di suolo;
- il versamento della cauzione;
- l'eventuale richiesta di ordinanza per la regolamentazione della viabilità.

9. Responsabilità dei concessionari di infrastrutture

Le infrastrutture posate nel sottosuolo restano di proprietà dei concessionari, i quali sono responsabili della loro manutenzione e conservazione.

I concessionari sono inoltre tenuti:

- a rimuovere, a proprie spese, le infrastrutture dismesse e non più utilizzate, su richiesta del Comune per motivi di pubblica utilità;
- a modificare o spostare gli impianti, su richiesta del Comune, per la realizzazione di opere pubbliche o per interventi di riqualificazione stradale.

Gli oneri relativi a tali lavori saranno rimborsati dal Comune, sulla base di un progetto redatto dal concessionario e approvato preventivamente dal Comune, con computo metrico fondato sul prezzario vigente della Regione Lombardia.

10. Danni ai sottoservizi e comunicazione agli enti

In caso di danni a cavi, tubazioni, manto stradale o manufatti, l'autorizzato è tenuto a darne tempestiva comunicazione al gestore/proprietario interessato e all'Amministrazione Comunale, che indicheranno le modalità di ripristino. Tutti gli oneri relativi a tali interventi sono a carico dell'autorizzato.

11. Compensazioni.

Qualora, a seguito delle attività di manomissione del suolo pubblico, si verificano danni alle aree verdi, alle alberature o ad altri elementi del patrimonio ambientale comunale che non risultino integralmente ripristinabili in forma specifica, l'Amministrazione Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione l'esecuzione di idonee misure di compensazione ambientale. Tali misure possono consistere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella piantumazione di nuove essenze arboree o arbustive, nel ripristino o miglioramento di aree verdi esistenti, ovvero nella realizzazione di interventi equivalenti finalizzati alla ricostituzione del valore ambientale compromesso. Le compensazioni sono definite dall'Ufficio competente sulla base di criteri di proporzionalità rispetto al danno accertato e devono essere eseguite a cura e spese del soggetto obbligato, entro il termine stabilito nel relativo provvedimento.

ART. 16 – SANZIONI

1. Cantieri e depositi non autorizzati

La realizzazione di cantieri stradali, anche temporanei, o il deposito di materiali su suolo pubblico in assenza della relativa autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del Codice della Strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.).

2. Violazioni al presente regolamento

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., fatte salve eventuali ulteriori responsabilità di natura civile o penale.

3. Obbligo di regolarizzazione

Nei casi di cui al comma 1, il responsabile è tenuto a presentare apposita istanza di regolarizzazione

allegando tutta la documentazione prevista dall'art. 3 del presente regolamento.

4. Valutazione e prescrizioni

L'Amministrazione Comunale, a seguito dell'istruttoria sull'istanza di regolarizzazione, si riserva la facoltà di autorizzare l'opera, eventualmente subordinandone il mantenimento al rispetto di prescrizioni tecniche e/o amministrative, ovvero di richiederne la rimozione a spese del responsabile, qualora non sussistano i requisiti di regolarità.

ART. 17 – INTERVENTI SU AREE, STRADE, MARCIAPIEDI E AREE VERDI DI RECENTE SISTEMAZIONE

1. Limitazioni temporali agli interventi

Il Comune si riserva la facoltà di non concedere autorizzazioni per lavori di manomissione del suolo pubblico su strade, marciapiedi e aree verdi recentemente sistemate o realizzate, qualora non siano trascorsi almeno due (2) anni dalla data di ultimazione dei relativi lavori.

2. Deroghe per casi particolari

In deroga a quanto previsto al comma 1, l'Amministrazione Comunale potrà autorizzare interventi di manomissione:

- in presenza di esigenze tecnicamente complesse;
- in caso di comprovata urgenza;
- per l'esecuzione di nuovi allacciamenti di utenze;

previo specifico accordo tra le parti, finalizzato a garantire la tutela della sede stradale e del decoro urbano.

3. Interventi imprevisti in aree in buono stato

In caso di lavori imprevisti e imprevedibili, non inclusi nei piani di intervento preventivamente comunicati dagli enti gestori dei sottoservizi, il Comune potrà concedere l'autorizzazione alla manomissione anche in aree con pavimentazioni in buone condizioni, a condizione che il soggetto esecutore:

- si impegni formalmente a ripristinare le condizioni preesistenti;
- rispetti le modalità tecniche indicate dagli uffici competenti;
- garantisca il mantenimento della qualità urbana e dell'integrità della pavimentazione.

ART. 18 – NUOVE STRADE E RIFACIMENTI COMPLETI DELLA PAVIMENTAZIONE

1. Comunicazione preventiva agli enti gestori

In occasione della realizzazione di nuove strade o del rifacimento completo della pavimentazione di strade esistenti ad opera dell'Amministrazione Comunale, la stessa provvederà a darne tempestiva comunicazione agli enti, gestori e concessionari di servizi pubblici, affinché gli stessi possano programmare ed eseguire, entro i termini indicati, eventuali interventi di propria competenza che comportino la manomissione del suolo stradale.

2. Comunicazione alla cittadinanza

L'Amministrazione Comunale informa inoltre la cittadinanza interessata, al fine di consentire la presentazione, entro i tempi stabiliti, di richieste relative ad allacciamenti o altri interventi da parte di privati cittadini, che implicino lavori sul suolo pubblico.

3. Coordinamento degli interventi

Gli interventi di cui ai commi precedenti dovranno essere eseguiti prima dell'avvio dei lavori di realizzazione o rifacimento, secondo un piano coordinato predisposto dagli uffici competenti, al fine di garantire la durabilità delle opere e la tutela della qualità urbana.

Gli uffici comunali promuovono il coordinamento tra i diversi gestori di sottoservizi al fine di evitare manomissioni successive alla realizzazione di nuove pavimentazioni stradali.

ART. 19 – PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Le aziende erogatrici di servizi, operanti sul territorio del Comune di Cassina de' Pecchi, sono tenute a presentare all'Amministrazione Comunale, entro il 31 ottobre di ogni anno, un programma di massima degli interventi e dei cantieri previsti per l'anno successivo, possibilmente coordinato con gli interventi programmati da altre aziende.

Entro il 15 dicembre successivo, le aziende dovranno trasmettere il programma definitivo degli interventi su suolo pubblico, corredato da:

- planimetrie dettagliate;
- relazione tecnica descrittiva;
- modalità e tempistiche di esecuzione e di ripristino dei lavori, concordate con gli uffici comunali competenti;
- eventuale programma di interventi coordinati con altre aziende operanti sul territorio.

La trasmissione del programma definitivo non costituisce richiesta di autorizzazione alla manomissione né di occupazione del suolo pubblico.

Le aziende dovranno inoltre garantire e comunicare entro la data sopra indicata un servizio di pronta reperibilità per eventuali danni al suolo pubblico causati da propri impianti, manufatti o sottoservizi. In caso di mancata attivazione tempestiva di tale servizio con propri mezzi e personale, il Comune o la società incaricata provvederanno direttamente alla messa in sicurezza del suolo pubblico, con addebito integrale dei costi sostenuti all'azienda responsabile.

ARTICOLO 20 – SOGGETTI PRIVATI

I soggetti privati che intendano effettuare manomissioni del suolo pubblico devono attenersi integralmente alle disposizioni previste dal presente regolamento.

Non è consentita la presentazione di richieste di manomissione da parte di privati per interventi inerenti reti, impianti o allacci gestiti da aziende erogatrici di servizi. In tali casi, il soggetto privato dovrà rivolgersi direttamente all'azienda competente o all'ente gestore.

Per interventi relativi ad allacci fognari privati, il soggetto privato è tenuto a rivolgersi esclusivamente all'ente gestore del servizio.

Sono invece ammesse richieste di manomissione da parte di soggetti privati limitatamente ai seguenti casi:

- adeguamenti funzionali relativi alla propria proprietà;
- interventi riguardanti il proprio passo carraio;
- interventi migliorativi o di rigenerazione urbana su aree pubbliche, nel rispetto delle normative vigenti.

Tutte le spese relative al ripristino definitivo del sedime stradale e/o del marciapiede, nonché delle opere accessorie connesse, saranno integralmente a carico del soggetto privato richiedente.

ART. 21 - ABROGAZIONE DI NORME PREESISTENTI

Il presente regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni riguardanti la medesima materia.

ART. 22 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione consiliare di

approvazione. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si demanda alla normativa nazionale vigente.

Allegato A – NORME TECNICHE

ART. 1 – ESECUZIONE SCAVI

La rottura della pavimentazione bituminosa dovrà essere eseguita in modo che i bordi si presentino con un profilo regolare usando macchine a disco rotante.

La rimozione della pavimentazione lapidea in autobloccanti o lastre dovrà essere eseguita a mano o con macchine apposite atte a non arrecare rotture. Gli elementi rimossi dovranno essere accuratamente puliti e accatastati nell'area di cantiere indicata in sede di autorizzazione. Le mattonelle laterali, non interessati dalla manomissione dovranno essere bloccate da uno scivolo di materiale bituminoso o calcestruzzo che ne impedisca il disfacimento durante le opere di scavo.

Lo scavo dovrà essere effettuato a sezione trapezoidale e la posa di condutture e manufatti dovrà essere effettuata a profondità minima di mt. 1,00 misurata dal piano viabile all'estradosso del manufatto.

Il materiale di risulta dello scavo non dovrà essere accumulato ai lati dello scavo, ma immediatamente caricato e trasportato a discarica autorizzate dopo aver spazzato e ripulito accuratamente la zona interessata dai lavori.

Lo scavo in prossimità di alberature dovrà sempre risultare a distanza non inferiore a mt. 2,00 dalle piante esistenti (filo tronco) e mt. 1,00 dagli arbusti; in ogni caso i lavori dovranno essere eseguiti con particolari cautele per non danneggiare gli apparati radicali delle piante (scavo a mano).

Gli scavi dovranno essere tenuti sotto continua sorveglianza del titolare dell'autorizzazione, per evitare scoscendimenti o implosione dei cigli di scavo.

ART. 2 – RIEMPIMENTI

Il riempimento dello scavo dovrà essere realizzato esclusivamente con misto granulare anidro di cava o di fiume di nuovo apporto. Tale riempimento dovrà essere eseguito a strati, di spessore di circa 20 cm ciascuno, con adeguato innaffiamento in modo da favorire il costipamento dei materiali che dovrà essere eseguito con piastra vibrante calata nello scavo. Il materiale di rinterro della bassa dello scavo, in particolare a contatto con le condotte, dovrà essere di tipo sabbioso e asciutto per uno spessore non inferiore a 10 cm. Gli ultimi 20 cm dovranno essere di misto naturale stabilizzato con costipazione meccanica finale a mezzo di rullo vibrante.

ART. 3 - DISPOSIZIONI GENERALI RIPRISTINI

Tutti i lavori di ripristino dovranno essere eseguiti nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Regolamento, nonché in conformità alle prescrizioni specificate nell'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico.

Per gli interventi ricadenti su sede stradale, dovranno inoltre essere osservate le disposizioni del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni e integrazioni, nonché quanto stabilito dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 10 luglio 2002, recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada da adottare per la segnaletica temporanea, e dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Dovrà, altresì, essere installata un'apposita cartellonistica informativa, in posizione visibile, riportante i seguenti dati:

- Denominazione della ditta esecutrice dei lavori;
- Data di inizio e di fine lavori;
- Nominativo del Responsabile di cantiere.

Ai fini dell'esecuzione dei lavori di ripristino definitivo, dovrà essere trasmessa, mediante posta elettronica certificata (PEC), apposita comunicazione di inizio lavori indirizzata al Servizio Lavori Pubblici e alla Polizia Locale.

L'istanza sarà sottoposta a verifica da parte delle strutture comunali competenti. A seguito dell'espletamento degli adempimenti istruttori e dell'avvenuto pagamento degli oneri previsti, sarà rilasciata l'autorizzazione all'inizio dei lavori di ripristino definitivo, nel rispetto dei termini stabiliti dalla normativa generale sul procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero entro 30 (trenta) giorni dalla data di protocollazione della domanda completa.

Contestualmente, sarà altresì rilasciata l'ordinanza di modifica alla viabilità, qualora necessaria per lo svolgimento in sicurezza delle lavorazioni previste.

Una volta terminati i lavori di ripristino dovrà essere trasmessa comunicazione della data di ultimazione dei lavori di ripristino definitivo, allegando la relativa certificazione di regolare esecuzione degli interventi, sottoscritta da un tecnico dell'Ente, dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa esecutrice.

ART. 4 - PRIMO RIPRISTINO PROVVISORIO

Durante la fase di ripristino provvisorio e prima della realizzazione dello strato bitumato definitivo, dovrà essere verificata la regolarità della pavimentazione bituminosa esistente attorno all'area di scavo.

Nel caso in cui tale pavimentazione presenti irregolarità o dissesti, si dovrà procedere al taglio del manto stradale mediante macchina operatrice dotata di lama rotante, in modo da delimitare l'area di intervento con un contorno di figura geometrica regolare (quadrato, rettangolo, trapezio, ecc.), che comprenda anche eventuali porzioni adiacenti compromesse da cedimenti o fessurazioni.

Il ripristino provvisorio su tutto il tratto manomesso dovrà essere realizzato tramite la posa di uno strato di conglomerato bituminoso tout-venant, di spessore non inferiore a 13 cm, distribuito manualmente o con mezzi meccanici. Successivamente, lo strato dovrà essere compattato meccanicamente mediante rullo compattatore o, per superfici inferiori a 2 m², con piastra vibrante.

Il ripristino provvisorio dovrà essere costantemente monitorato dal titolare dell'autorizzazione, il quale è tenuto a ripristinare tempestivamente eventuali cedimenti o deformazioni fino al momento dell'esecuzione del ripristino definitivo.

ART. 5 – RIPRISTINO STRADE E MARCIPIAEDI DEFINITIVO

Il ripristino definitivo della sede stradale dovrà essere eseguito mediante la ricostruzione dello strato di usura in conglomerato bituminoso, di spessore minimo 3 cm, salvo diversa indicazione delle aree comunali competenti in relazione alla classificazione della strada.

Per scavi longitudinali e trasversali, il ripristino dovrà interessare una larghezza minima pari a metà carreggiata oltre un metro dall'inizio e la fine dello scavo.

Tale intervento dovrà essere incassato nella pavimentazione esistente, previa fresatura a freddo della zona interessata, estesa per l'intera area del lavoro. Al termine dei lavori, la superficie della pavimentazione ripristinata dovrà risultare perfettamente complanare rispetto alla sede stradale esistente, senza dislivelli, bombature, avvallamenti o slabbrature, tali da causare sobbalzi o ristagni idrici.

La sigillatura delle zone perimetrali del ripristino dovrà essere realizzata con bitume liquido modificato colato a caldo, previo:

- accurato intervento di pulizia;
- asportazione di irregolarità superficiali;
- riscaldamento dei bordi delle fessure mediante lancia termica.

I marciapiedi manomessi dovranno essere ricostruiti per l'intera larghezza e lunghezza interessata, comprensivi della sostituzione dei cordoli eventualmente danneggiati.

Durante le fasi di ripristino dovrà essere adottata ogni opportuna precauzione per evitare la copertura o danneggiamento di chiusini, botole, caditoie e altri elementi presenti sulla sede stradale.

Dovranno inoltre essere ripristinate tutte le pertinenze stradali manomesse, così come la segnaletica stradale verticale e orizzontale, secondo la configurazione originaria e nel rispetto delle normative vigenti.

Specifiche sulle dimensioni

1. Strade di larghezza inferiore o uguale a m t. 4.00:

- ripristino del tappeto di usura (spessore minimo cm. 3) per l'intera carreggiata stradale previa fresatura;
- ad opere ultimate la parte superiore della zona ripristinata deve essere pari alla pavimentazione della strada esistente, senza bombature, avvallamenti slabbrature;
- non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche e non devono risultare ristagni d'acqua;
- pozzetti, caditoie, chiusini e quant'altro devono essere riposizionati in quota.
- Totale rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale se manomessa.

2. Strade di larghezza superiore a m t. 4.00:

- ripristino del tappeto di usura (spessore minimo cm. 3) per metà carreggiata stradale previa fresatura;
- ad opere ultimate la parte superiore della zona ripristinata deve essere pari alla pavimentazione della strada esistente, senza bombature, avvallamenti o slabbrature;
- non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche e non devono risultare ristagni d'acqua;
- pozzetti, caditoie, chiusini e quant'altro devono essere riposizionati in quota.
- Totale rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale se manomessa.

3. Marciapiedi

Il ripristino del tappeto di usura per l'intera larghezza e lunghezza di scavo, previa scarifica, posizionamento in quota di pozzetti, chiusini, ecc. e riposizionamento di nuovi cordoli, bocche di lupo e pozzetti interessati dallo scavo. Nel caso di ripristino su aree costituite da autobloccanti o mattonelle, si rimanda all'osservanza di quanto prescritto ai successivi articoli.

4. Scavi trasversali

Per casi di ripetuti tagli trasversali, deve essere eseguito il rifacimento completo di tutta la pavimentazione della strada stessa interessata ogni qualvolta vengano rifatti tutti gli allacciamenti alle utenze private o, in alternativa, quando gli scavi e/o manomissioni si ripetono a distanze inferiori a mt. 20.00.

5. Manomissioni plurime

Se i sedimi di un tratto di strada sono interessati da manomissioni da parte di più titolari di autorizzazioni, questi dovranno eseguire gli interventi coordinati al fine di realizzare un solo ripristino, secondo la soluzione di ripristino definitivo ritenuto dall'Amministrazione tecnicamente e dimensionalmente più idonea.

L'Amministrazione comunale e gli uffici tecnici competenti si riservano, per ciascuna istanza presentata, la facoltà di richiedere dimensioni diverse del ripristino definitivo di strade e marciapiedi, in funzione delle specifiche caratteristiche del sito, della tipologia della pavimentazione, nonché delle esigenze di sicurezza stradale e di decoro urbano.

ART. 6 – RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI IN CLS, AUTOBLOCCANTI E PERTINENZE

Le pavimentazioni realizzate con mattonelle in cls o in autobloccanti dovranno essere posate su sottofondo stabilizzato. Lo strato superficiale dovrà essere costituito da ghiaia con granulometria di circa 1 cm. Le dimensioni del ripristino valgono quelle citate all'art. 5 salvo diverse disposizioni dell'amministrazione comunale e uffici competenti.

Qualora il piano di posa originario risulti costituito da massetto in calcestruzzo, questo dovrà essere ripristinato con le seguenti caratteristiche:

- Spessore minimo: 10 cm;
- Presenza di maglia elettrosaldata Ø 5 mm, con maglia 20x20 cm;
- Collegamento strutturale della nuova armatura alle porzioni di massetto esistenti e non manomesse.

Il piano di calpestio dovrà risultare, a lavorazioni ultimate, continuo, uniforme e privo di avvallamenti o rigonfiamenti.

Gli interstizi tra gli elementi della pavimentazione dovranno essere colmati con sabbia asciutta e adeguatamente costipati.

Il ripristino dei marciapiedi in cls o autobloccanti dovrà essere effettuato in modo da raccordare correttamente eventuali sconnessioni presenti sul piano di calpestio, adiacenti alla zona oggetto di intervento, garantendo la continuità funzionale ed estetica della pavimentazione.

Durante tutte le fasi di ripristino, dovrà essere prestata massima attenzione alla tutela di chiusini, caditoie, botole e manufatti affini, evitando coperture accidentali o danni.

Dovranno essere inoltre ripristinate tutte le pertinenze stradali manomesse nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Tutte le fasi di ripristino dovranno essere eseguite a regola d'arte, nel rispetto delle normative tecniche vigenti e delle prescrizioni dell'Amministrazione comunale.

ART. 7 – RIPRISTINO STRADE IN GHIAIA

Il riempimento dello scavo di strade in ghiaia dovrà essere fatto completamente con misto granulare anidro di cava o di fiume stabilizzato, di nuovo apporto. Tale riempimento dovrà essere eseguito a strati, di spessore di circa 20 cm., con adeguato innaffiamento in modo da favorire il costipamento dei materiali che dovrà essere eseguito con macchinari idonei mediante rullatura. Il materiale di rinterro della parte bassa dello scavo, in particolare a contatto con le condotte, dovrà essere di tipo sabbioso e asciutto.

ART. 8 - DISPOSIZIONI GENERALI PER RIPRISTINI SU AREE A VERDE

Le aree a verde, oggetto di scavo, dovranno essere ripristinate nelle medesime condizioni iniziali, in particolare, il terreno dovrà essere riconsegnato:

- ben livellato e caricato, per evitare cedimenti ed abbassamenti per assestamento;
- privo di sassi e detriti in genere che possano inficiare la conformazione a prato;
- ben fresato e seminato con seme idoneo, secondo le indicazioni del servizio comunale competente.

Inoltre:

- Resta a carico del concessionario l'onere dell'innaffio e dell'eventuale risemina, in caso di mancato attecchimento del seminato.
- Gli scavi non devono interessare gli apparati radicali delle essenze arboree e arbustive; eventuali interferenze devono essere opportunamente segnalate in fase di domanda di manomissione.
- L'asportazione, totale o parziale, di essenze arboree e arbustive dovrà essere effettuata in accordo o in presenza dell'Ufficio competente a carico della società;

- Nel caso in cui si dovesse procedere all'asportazione di alberi od arbusti, l'amministrazione si riserva di richiedere, attraverso l'Ufficio competente, la messa a dimora di un numero equivalente di essenze, sia in termini qualitativi che quantitativi;
- Resta salvo il principio che rimane a carico del Concessionario l'onere per l'attecchimento, la cura e l'innaffio per un anno dalla messa a dimora; trascorso tale periodo, l'Ufficio Comunale competente accerterà lo stato vegetativo dell'essenza, chiedendo, in caso di mancato attecchimento, la sostituzione dell'essenza.
- Nel caso in cui gli scavi interferiscano con impianti di irrigazione, il Concessionario dovrà ripristinare, a suo totale carico, la funzionalità dell'impianto irriguo stesso.
- Di norma, è vietato, altresì, utilizzare aree a verde per depositi di cantiere o di attrezzature; nel caso in cui per forza maggiore, non si possa rispettare tale divieto, dovrà essere inoltrata formale richiesta specifica, attraverso la modulistica e le procedure per la manomissione del suolo pubblico. Gli interventi di ripristino rimangono quelli indicati ai commi precedenti.

ART. 9 NORME TECNICHE PER IL RIPRISTINO SU AREE A VERDE

Gli interventi su aree a verde dovranno attenersi alle sotto indicate prescrizioni:

- Tutti gli scavi, sia eseguiti a mano che con mezzi meccanici, non dovranno, di norma, essere realizzati ad una distanza inferiore a mt. 2,50 dal tronco delle alberature;
- Per piante di pregio o di grande dimensione potranno essere richieste distanze superiori a mt. 2,50 o, in alternativa, l'adozione di particolari accorgimenti in fase di scavo (esecuzione a mano, spingi tubo, ecc.). In ogni caso, non potranno essere tagliate radici importanti superiori ai 2 cm. di diametro;
- Ove possibile, in caso di interventi di ristrutturazione, è opportuno prevedere lo spostamento del servizio, qualora questo interferisca con la posizione della pianta;
- Attorno alla pianta, sia in sede di marciapiede che su piazzole o parcheggi, dovrà essere lasciata una zona di rispetto (priva di asfalto o di altra pavimentazione impermeabile) di ml 2x2, per essenze di grande sviluppo, e mt. 1,5x1,5, per quelle di medio limitato sviluppo o, comunque, da definirsi in casi particolari per consentire gli scambi gassosi e le operazioni manutentive e conservative;
- Dovrà essere assolutamente evitato di addossare materiale di qualsiasi genere alla base degli alberi o sulle aiuole, salvo autorizzazioni specifiche del servizio parchi e giardini;
- La posa di impianti o strutture in soprassuolo in prossimità di alberature dovrà attenersi alle norme di cui ai punti 1 e successivi del presente articolo;
- Nel caso non vi siano possibilità di adeguamento o di individuazione di altre soluzioni tecniche accettabili (non escluso il trasferimento in luogo dell'albero a cura e spese dell'Ente richiedente), andrà richiesto l'abbattimento della pianta interferente con i lavori. Nel caso di ristrutturazione e realizzazione di servizi pubblici, si dovrà prendere atto dell'esistenza delle piante e del relativo ingombro adeguando la soluzione tecnica prescelta alle reali presenze arboree e alla loro naturale capacità di sviluppo dell'apparato aereo.
- Tutte le spese relative all'abbattimento e ripiantumazione in ugual numero di alberature in località differenti saranno a carico della società richiedente;
- Nella installazione di manufatti (chioschi, edicole, ecc.) e cantieri, oltre a quanto sopra, non si dovrà ledere l'apparato aereo degli alberi presenti in luogo. Nella richiesta di installazione dei manufatti dovranno essere indicati anche gli ingombri in altezza.
- Le piante insistenti su aree che, per periodi più o meno lunghi, verranno a essere sede di cantieri di lavoro per opere pubbliche dovranno essere salvaguardate con le protezioni indicate di volta in volta dall'ufficio competente. Dovrà, inoltre, essere mantenuto libero l'accesso alle piante per i necessari interventi conservativi;

- Tutti i danni arrecati alle piante per inosservanza delle presenti norme e per lesioni, in fissioni di chiodo, taglio di rami o radici, infiltrazioni nel terreno di sostanze dannose, ecc. verranno addebitati secondo le modalità previste dal successivo articolo 25. Resta salvo che la responsabilità civile e penale per caduta di alberi (anche con il concorso di eventi meteorici), causata da lavori eseguiti all'insaputa dell'Amministrazione Comunale o, comunque, non concordati con la stessa, rimane a carico dell'Impresa esecutrice e/o del committente.
- Verranno applicate sanzioni in materia di danno ambientale;
- Al termine dei lavori o degli inserimenti, dovranno essere ripristinate le condizioni iniziali dell'area occupata e delle fasce di contorno per il recupero ambientale e l'uniformità del ripristino. Le modalità ed i tempi di intervento saranno stabiliti con l'Ufficio competente, rilevate le condizioni reali dell'area interessata.

ART. 10 – VALUTAZIONE DEI DANNI AL PATRIMONIO ARBOREO

Il calcolo dei danni arrecati al patrimonio arboreo sarà effettuato secondo la metodologia e i parametri indicati nel prezzario della Regione Lombardia, integrati da eventuali preventivi forniti da ditte specializzate nel settore della manutenzione del verde pubblico.

Nel caso in cui i danni abbiano compromesso alberature o elementi vegetali simili, sarà a carico della società responsabile la piantumazione, in località da concordare con l'Amministrazione comunale, di nuove essenze arboree a compensazione del danno.

ART. 11 – PRESCRIZIONI GENERALI

- Devono essere impiegati mezzi e macchinari idonei a limitare vibrazioni che possano compromettere la stabilità degli edifici circostanti.
- Tutti i pozzetti e chiusini dovranno essere mantenuti a perfetto livello con la superficie stradale, provvedendo al loro ripristino anche successivamente, in caso di interventi manutentivi realizzati dall'Amministrazione.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di impartire ulteriori prescrizioni, anche a lavori già avviati, qualora lo ritenga necessario.
- I titolari delle autorizzazioni sono responsabili per qualsiasi danno a terzi derivante dall'esecuzione dell'opera o dalla manomissione del sottosuolo pubblico.
- I titolari dell'autorizzazione sono civilmente e penalmente responsabili per avvallamenti o degradi che si verifichino nell'area dell'intervento a causa dei lavori eseguiti, per un periodo di due anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione da parte dell'ufficio competente.
- Al fine di consentire la futura identificazione dei sottoservizi, il Concessionario dovrà collocare, ad una profondità non inferiore a 50 cm sopra cavi e/o tubazioni, un manufatto identificativo o un nastro segnaletico colorato con l'indicazione del servizio posato.
- Le opere in attraversamento della sede stradale dovranno essere realizzate prevedendo l'impiego di manufatti o tubazioni camicia, al fine di consentire successivi interventi di manutenzione senza dover nuovamente manomettere il manto stradale.
- I ripristini dovranno essere eseguiti utilizzando materiali idonei e di qualità elevata, coerenti con la tipologia di pavimentazione preesistente e con le caratteristiche dell'area interessata dall'intervento.